



*«Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni
Bis»*

D.L. 31 maggio 2021, n. 77



I PRINCIPALI NUCLEI TEMATICI CHE INTERESSANO I CONTRATTI PUBBLICI.

- 1. LA PROROGA (CON QUALCHE MODIFICA) DI MOLTE NORME INTRODOTTE CON IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI DEL 2019 E CON IL SEMPLIFICAZIONI DEL 2020.
- 2. LE PROFONDE NOVITA' IN TEMA DI SUBAPPALTO.
- 3. LA DISCIPLINA SPECIALE CHE RIGUARDERA' GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AL PNRR



1. LA PROROGA (CON QUALCHE MODIFICA) DI MOLTE NORME INTRODOTTE CON IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI DEL 2019 E IL SEMPLIFICAZIONI 2020.

Vengono prorogate al 30 giugno 2023 (l'originaria scadenza era il 31 dicembre 2021) le seguenti norme:

- sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza (eccetto che per gli affidamenti del PNRR);
- sospensione dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;
- sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");



Vengono prorogate al 30 giugno 2023 (l'originaria scadenza era il 31 dicembre 2021) le seguenti norme:

- possibilità per la PA di prevedere in fase di gara **l'inversione procedimentale**, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
- innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
- sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.



Vengono prorogate al 30 giugno 2023 (l'originaria scadenza era il 31 dicembre 2021) le seguenti norme:

- possibilità di ricorrere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- sopralluogo solo ove strettamente necessario;
- riduzioni dei termini delle procedure.



**VIENE PROROGATA AL 30 GIUGNO 2023 L'ATTUALE
NORMATIVA IN TEMA DI AFFIDAMENTI SOTTO
SOGLIA.**

CON LE SEGUENTI MODIFICHE:

- affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **139.000 euro**.



Vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le seguenti norme:

- la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara.
- possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.



Vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le seguenti norme:

- possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
- per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.



2. LE RILEVANTISSIME NOVITA'
IN TEMA DI
SUBAPPALTO



Art. 49 D.L. 77/2021

Necessità di risolvere il possibile contrasto con le direttive euro unitarie del limite percentuale al subappalto generalizzato su qualsiasi appalto:

- 1) procedura di infrazione n. 2018/ 2273 della Commissione UE;
- 2) sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue del 27 novembre 2019, C 402/18 e del 26 settembre 2019 C 63/18



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 29 luglio 2020 n. 4832 Sui limiti quantitativi al subappalto

Il CdS, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia dell'U.E., ha **ritenuto illegittimi i limiti quantitativi massimi previsti dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs.50/2016) per il subappalto.**

Nello specifico, è stato stabilito che la normativa nazionale, che limita al **trenta per cento** la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione, non può ritenersi conforme al diritto comunitario.



TAR LAZIO – ROMA SEZ. I – sentenza 24 aprile 2020 n. 4183 – Sulla legittimità del limite del 40% al subappalto

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dalla previgente normativa nazionale nella soglia del 30% dell'importo complessivo del contratto, non ha escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di limiti superiori.

Va tenuto in considerazione che l'esigenza di contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare, a livello nazionale, una restrizione alle garanzie generali che il diritto comunitario prescrive in detta materia.



TAR LAZIO, Sez. III quater – sentenza 3 novembre 2020 n. 11304 – Sulla compatibilità con il diritto comunitario del limite quantitativo (interno) al subappalto nella misura pari al 40%

In particolare, ad avviso del Collegio, un disciplinare di gara che fissa al 40% la quota massima dell'appalto subappaltabile non è in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Ue nelle sentenze 27 novembre 2019, C 402/18 e 26 settembre 2019 C 63/18.

Le pronunce richiamate, infatti, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non hanno escluso la compatibilità con il diritto dell'Unione di limiti superiori.



L'art. 49 del DL 77/2021 modifica il comma 1 dell'articolo 105:

(1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto).

«A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) **(modifiche ammesse del contratto)**, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi **l'integrale esecuzione** delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera**»



- (i) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi e forniture

- (ii) a partire dal 1° novembre 2021, ciascuna stazione appaltante dovrà indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni che devono essere eseguite esclusivamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto

dal 1° novembre 2021

viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma:

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti

1) indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità;

2) indicano le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.



- I subappaltatori devono garantire gli stessi standard qualitativi delle prestazioni richieste agli aggiudicatari
- I subappaltatori devono garantire ai lavoratori lo stesso trattamento economico e normativo che avrebbe riconosciuto il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- In ogni caso non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto oppure l'oggetto principale dell'appalto



3. LA DISCIPLINA SPECIALE CHE RIGUARDERA' GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AL PNRR



- Nell'ambito della disciplina della governance per l'attuazione degli interventi del PNRR, si segnala la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -dell'ufficio “*Servizio centrale per il PNRR*”, con compiti, inter alia, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.
- Nell'ambito del sistema dei controlli, si evidenzia l'istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio avente funzioni di **audit** degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.



Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto, viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase “a monte” della gara.

In particolare, è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.



Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

- le aziende pubbliche e private che occupano **oltre cento dipendenti** - producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero **pari o superiore a 15 dipendenti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **VIOLAZIONE COMPORTA APPLICAZIONI DI PENALI E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PER 12 MESI AD ALTRE GARE AVENTI AD OGGETTO AFFIDAMENTI PNRR**



- le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne; VIOLAZIONE: APPLICAZIONE DI PENALI.
- eccezione possibile solo laddove la PA ne dia adeguata e specifica motivazione;
- è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.



- Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
4. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;



5. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. Dichiarazione, questa, che, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 254/2016, copre, nell'ambito della comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto della stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.



- Altre peculiarità che possono riguardare le gare PNRR:

1. possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30%;
2. possibilità di ricorrere alla **procedura negoziata con invito a 5 operatori** quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
3. in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche.



4. le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);

5. possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso).



Grazie a tutti

